

Prot. 6081/DG/17

Roma, 26/10/2017

Ai Responsabili EPAS  
Loro Sedi

**Oggetto:** Circolare EPAS n. 33/17

*Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge n.228/2012 come modificata dalla legge n.232/2016. Ulteriori istruzioni applicative con riferimento alle Casse Professionali (dlgs. 509/1994 e dlgs. 103/1996).*

In riferimento alla Circ. EPAS n.16/2017 con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative relative alle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della Legge n.228/2012, come modificata dalla legge n.232/2016, con la presente si rendono note ai Responsabili in indirizzo le ulteriori istruzioni applicative relative al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di contribuzione anche presso le Casse Professionali di cui al dlgs. 509/1994 e dlgs. 103/1996 (vedi Allegato).

Si specifica che ulteriori istruzioni sulla materia in oggetto saranno diramate dall'Istituto a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con le Casse professionali.

### **1. Trattamenti pensionistici in cumulo.**

I soggetti iscritti agli Enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996 (c.d. Casse professionali) che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni A.G.O. dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, hanno facoltà a decorrere dal 1° gennaio 2017 di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, ancorchè abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

### **2. Pensione di vecchiaia.**

La nota n.13919 dell'11/09/2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare, è necessario che sussistano i requisiti anagrafici e

contributivi minimi previsti dalla normativa attualmente in vigore, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. La summenzionata nota ha precisato inoltre che ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi. Inoltre, il trattamento pensionistico pro quota a carico delle gestioni INPS decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli di cui è presente la relativa contribuzione. In alternativa, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che sussistano alle predette date gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. In caso di ultima iscrizione alla gestione ex-Inpdap, relativamente al comparto scuola, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art.59, comma 9, della legge n.449/1997, ovvero per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Ad ogni modo la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

### **3. Pensione anticipata in cumulo.**

Per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con il requisito di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010.

Ai fini del perfezionamento del suddetto requisito di anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.

Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

Si riportano, di seguito, i requisiti contributivi attualmente in vigore:

<b>Anno</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
-------------	---------------	--------------

Dal 2017 al 2018	42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane)

\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

La pensione anticipata in regime di cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017. Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

#### **4. Pensione indiretta ai superstiti.**

Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato o pensionato con periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati.

Si specifica che il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite.

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica.

In particolare, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni forma pensionistica per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.

Pertanto, solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.

Laddove al momento della morte il dante causa era titolare di una "quota" di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, in quanto aveva soddisfatto i requisiti minimi anagrafici e contributivi previsti per tale trattamento con il cumulo della contribuzione presso la Cassa, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dell'ulteriore quota a

carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.

Qualora i suddetti requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia siano stati soddisfatti con i soli periodi contributivi presso le gestioni dell'INPS, la Cassa liquida l'eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo ordinamento.

## **5. Pensione di inabilità in cumulo.**

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche dai soggetti che presentino periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati. E' opportuno precisare che tale facoltà di cumulo non può essere esercitata ai fini dell'assegno di invalidità. Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. In tali casi, la decorrenza dei trattamenti di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Hanno facoltà di richiedere la pensione di inabilità in cumulo i lavoratori che al momento dell'evento invalidante, risultano iscritti:

- alle gestioni dell'INPS (ai sensi dell'art.2 della legge n.222 del 1984);
- alla gestione esclusiva (ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995).

Con riferimento agli iscritti alla gestione esclusiva il diritto può essere, inoltre, conseguito in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro

Per la concessione e la determinazione dell'eventuale quota di maggiorazione convenzionale trova applicazione la disciplina vigente nell'ordinamento della forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

La ripartizione dell'onere, derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse forme assicurative che cumulano, viene effettuata tenendo conto del rapporto tra l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal soggetto interessato in ciascuna forma e l'anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal soggetto nelle diverse forme interessate.

## **6. Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo della contribuzione estera.**

Si precisa che la relativa domanda tesa ad ottenere il trattamento pensionistico in cumulo deve essere presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Relativamente alla pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi come previsti dalla norma attualmente in vigore ma non quelli previsti dall'ordinamento della Cassa di previdenza, l'interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui alla legge n.214/2011, presenta la domanda di pensione all'INPS che avrà cura di inoltrarla all'Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.

## **7. Calcolo del pro quota a carico dell'INPS.**

La disposizione normativa che disciplina le domande di pensione in cumulo prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dalla legge n. 335/1995 e tenuto conto di quanto previsto dalla norma attualmente in vigore, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l' A.G.O. e le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo. Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di *importo soglia*, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.

## **8. Conversione dei periodi di iscrizione**

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini del cumulo, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

- 6 giorni = 1 settimana e viceversa;
- 26 giorni = 1 mese e viceversa;
- 68 giorni = 3 mesi e viceversa;
- 312 giorni = 1 anno e viceversa.

Si precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione. Pertanto, le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di

accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.

## **9. Istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico.**

La pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, che di seguito verranno illustrati dettagliatamente, sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota dell'11 settembre 2017 ha precisato che: *"gli istituti in argomento possono essere applicati una sola volta in virtù dell'unicità giuridica dell'erogazione. (...) la pensione calcolata con il sistema del cumulo determina, come già il sistema previdenziale prevede, che detti istituti potranno operare solo in caso di verificato stato di necessità e al termine del perfezionamento dei requisiti previsti dalle singole gestioni interessate"*.

### **9.1 Perequazione automatica.**

Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle forme assicurative interessate.

### **9.2 Integrazione al trattamento minimo.**

Ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema misto, è riconosciuto, al ricorrere delle condizioni reddituali di legge, il diritto al trattamento minimo, sempre che tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle forme assicurative per le quali è previsto tale beneficio.

Al riguardo si precisa che l'onere derivante dall'integrazione al minimo deve essere ripartito tra le forme assicurative che prevedono il predetto trattamento.

### **9.3 Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima)**

La corresponsione della somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantatrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, così come modificata dalla legge n.232/2016, in presenza dei requisiti di legge, opera anche nei confronti di coloro che conseguono la pensione in regime di

cumulo, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto.

#### **9.4 Maggiorazione sociale.**

Ai titolari di pensione in regime di cumulo, in presenza delle condizioni reddituali di legge, è riconosciuto il diritto alle maggiorazioni sociali, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

#### **10. Pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo.**

Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall'INPS che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati.

L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota.

L'Istituto è ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

#### **11. Ricorsi.**

I ricorsi avverso i provvedimenti relativi ai trattamenti pensionistici in cumulo, sia per motivi amministrativi che sanitari, devono essere esaminati e decisi in base alla disciplina ed alle modalità previste dalla forma assicurativa che ha istruito la domanda.

#### **12. Conclusioni.**

Si precisa, infine, che ulteriori istruzioni sulla materia in oggetto saranno diramate dall'Istituto a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con le Casse professionali.

Cordiali Saluti

Il Direttore Generale EPAS

Pasquale Zavataglia



ALLEGATO: Elenco Casse Professionali di cui al d.lgv.503/1994 e d.lgv. 103/1996